

Repertorio n.

Raccolta n.

Verbale di Assemblea

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemiladiciassette. Il giorno di giovedì sei del mese di aprile.

(6 aprile 2017)

in Milano (MI), via Camperio n. 9,

alle ore

circa,

a richiesta dell'organo amministrativo della società:

"TAKE OFF S.R.L.", con sede in Milano, piazza del Duomo n. 16, capitale sociale euro 10.000, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano: 09534430963 (R.E.A. MI-2097975), società iscritta nell'apposita Sezione Speciale del Registro delle Imprese in qualità di Start Up Innovativa (d'ora innanzi individuata anche come "Società" o "la Società");

io sottoscritto, dottor Giulio Grilli, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, assisto, redigendone verbale, ai lavori della Assemblea della suindicata Società, riunitasi, in forma totalitaria, in questo luogo, giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- Aumento di capitale da eseguirsi mediante sottoscrizione di quote ordinarie offerte al pubblico su portali on line secondo le procedure di cui al Decreto Legge n. 179 del 2012 (come convertito con Legge n. 221 del 2012) ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 50 quinquies e dall'articolo 100 ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dal Regolamento Consob adottato con delibera n. 18592 del 2013 (c.d. Equity Crowdfunding)

come modificato dalla delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016;

- Varie ed eventuali.

E' qui presente:

NUCERA GIUSEPPE GIOVANNI, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 29 agosto 1978, domiciliato per la carica presso la sede della Società (d'ora innanzi individuato anche come "Presidente dell'Assemblea" o "Presidente"), Amministratore Unico della suindicata Società; comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, assunta la presidenza dell'Assemblea a norma del vigente Statuto sociale, dichiara e mi chiede di dar atto nel presente verbale che:

a – la Società non ha Collegio Sindacale;

b - sono presenti tutti i Soci (regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese) e cioè:

- NUCERA GIUSEPPE GIOVANNI, titolare di una quota del valore nominale di euro 1.000 pari al 10 per cento del capitale sociale;

- CRINO' ALESSANDRO, titolare di una quota del valore nominale di euro 9.000 pari al 90 per cento del capitale sociale;

c- è presente l'organo amministrativo in persona dell' Amministratore Unico signor NUCERA GIUSEPPE GIOVANNI, sopra generalizzato;

d - non vi sono more nei versamenti ai sensi dell'art. 2466, quarto comma, cod. civ. e, pertanto, non vi sono limitazioni all'esercizio del diritto di voto;

egli dichiara pertanto che la presente Assemblea (risultando raggiunto il numero di presenze prescritto dallo Statuto sociale e/o dalla Legge) è validamente costituita, in forma totalitaria, ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, di cui inizia la trattazione, dopo aver ottenuto dall'Assemblea conferma della regolarità della costituzione degli organi assembleari e dell'incarico al notaio verbalizzante.

Passando alla trattazione dei punti dell'ordine del giorno che, con il consenso espresso

dell'assemblea, viene svolta in maniera unitaria, prende la parola il Presidente, il quale espone all'assemblea che la società, quale start-up innovativa iscritta nell'apposita sezione speciale istituita presso il Registro delle Imprese, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, potrebbe avvalersi della facoltà di procedere alla raccolta di capitale di rischio mediante offerta al pubblico condotta esclusivamente attraverso portali on line.

In particolare il Presidente propone alla società di deliberare un aumento di capitale da eseguirsi mediante sottoscrizione di quote ordinarie offerte al pubblico su portali on line secondo le procedure di cui al Decreto Legge n. 179 del 2012 (come convertito con Legge n. 221 del 2012) ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 50 quinquies e dall'articolo 100 ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dal Regolamento Consob adottato con delibera n. 18592 del 2013 (c.d. Equity Crowdfunding) come modificato dalla delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016.

A tal fine si rende necessario preliminarmente adeguare lo Statuto Sociale alle nuove esigenze operative della società con l'indicazione, in conformità alla disciplina prevista dall'articolo 24 della delibera CONSOB n. 19520 del 24 febbraio 2016, della pubblicità dei patti parasociali (qualora esistenti), del diritto di recesso e del diritto di co-vendita in caso di trasferimento delle partecipazioni di controllo a terzi oltre all'inserimento della previsione che, ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, una quota minima del 5% deve essere stata sottoscritta da investitori istituzionali, da fondazioni bancarie ovvero da incubatori certificati di start up innovative.

Proseguendo il Presidente rende edotta l'assemblea che è inoltre necessario sostituire, nell'articolo 39 primo comma dello statuto sociale, il riferimento al comma 2 (abrogato) dell'articolo 2477 sostituendolo con il riferimento al vigente comma 3.

A questo punto il Presidente dà lettura delle modifiche statutarie proposte relative di cui tutti i soci hanno avuto preventiva conoscenza.

Proseguendo il Presidente illustra all'assemblea la situazione patrimoniale della società riferita alla data del 4 aprile 2017, che si allega al presente atto sotto la lettera "X", dalla quale risulta che non vi sono perdite e che il capitale sociale attualmente sottoscritto e versato è di euro 10.000 ed è tuttora esistente.

Il Presidente quindi, al fine di dotare la società delle idonee risorse finanziarie necessarie al perseguimento del piano di sviluppo aziendale, propone pertanto all'assemblea di aumentare il capitale sociale dell'importo di euro 990.000 portandolo così dagli attuali euro 10.000 ad euro 1.000.000 senza sovrapprezzo.

Tale aumento è da attuarsi mediante offerta di quote ordinarie di nuova emissione a terzi, da sottoscrivere in conformità al dettame del D.L. 179 del 2012 (convertito con Legge n. 221 del 2012), e del regolamento CONSOB adottato con delibera 18592 del 26 giugno 2013, come modificato dalla delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016, esclusivamente sul portale "www.starsup.it", che è autorizzato in qualità di "gestore" iscritto nell'apposito registro tenuto dalla stessa CONSOB.

L'aumento di capitale, nei termini di cui sopra, dovrà essere sottoscritto entro il termine di giorni 75 (settantacinque) a partire dal giorno della pubblicazione on-line dell'offerta sul predetto portale.

In proposito il Presidente riferisce che agli eventuali soci dissenzienti spetta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2481 bis c.c. e del vigente statuto sociale; inoltre, ricorda che per la presente delibera non spetta ai soci il diritto di prelazione ai quali, tuttavia, per quanto possa occorrere, i soci hanno dichiarato di rinunciare.

Il Presidente da altresì atto che la società possiede tutti i requisiti di start up innovativa ai sensi della Sezione IX del Decreto Legge n. 179/2012, richiesti dalla legge per l'operazione in oggetto e che, in virtù di ciò, è fatto divieto alla stessa di procedere alla distribuzione degli eventuali utili maturati su qualsiasi tipologia di quota per tutto il tempo in cui conserverà la

anzidetta qualifica di start up innovativa, in base all'art. 25 comma 3 del decreto stesso.

Il Presidente dell'Assemblea apre quindi la discussione: nessuno domanda di verbalizzare alcunchè.

Il Presidente dell'Assemblea pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente

M O Z I O N E:

"L'Assemblea della "TAKE OFF S.R.L.", udita la relazione e la proposta del Presidente,

d e l i b e r a:

1) di approvare la situazione patrimoniale alla data del 4 aprile 2017, redatta secondo i criteri del bilancio e costituita dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, preallegata al presente sotto la lettera "X";

2) di aumentare il capitale sociale di euro 990.000 portandolo così dagli attuali euro 10.000 ad euro 1.000.000 senza sovrapprezzo e con offerta di sottoscrizione mediante collocamento anche a terzi attraverso portale on-line (sul portale "www.starsup.it"), secondo le procedure di cui al Decreto Legge n. 179/2012 (come convertito con L. n. 221/2012) ed alla delibera CONSOB n. 18592/2013 come modificata dalla delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016;

3) di dare atto che l'aumento di capitale di euro 990.000 come sopra deliberato dovrà essere considerato inscindibile fino alla concorrenza minima di euro 500.000 e scindibile per l'ulteriore quota di aumento fino al massimo importo di euro 1.000.000,00;

4) di stabilire che l'esecuzione del deliberato aumento dovrà avvenire esclusivamente in denaro con unico versamento, all'atto della sottoscrizione;

5) di dare atto che, ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, così come stabilito dall'articolo 24 comma 2 della delibera CONSOB 18592/2013, almeno il 5% (cinque per cento), del deliberato aumento, e dunque almeno la somma di euro 49.500 nel caso di sottoscrizione dell'importo massimo dell'aumento di capitale, dovrà essere sottoscritto da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative certificati previsti all'articolo 25, comma 5 del Decreto Legge n. 179/2012 (come convertito con L. n. 221/2012) o da investitori a supporto dell'innovazione aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a 500.000 euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8, comma 1 del Regolamento CONSOB n. 18592 del 26 giugno 2013 e sue modifiche e integrazioni e di almeno uno dei seguenti requisiti:

i) aver effettuato, nell'ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in start-up innovative o PMI innovative, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindici mila euro;

ii) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in una start-up innovativa o PMI innovativa, diversa dalla società offerente;

6) di stabilire che l'operazione dovrà svolgersi secondo le procedure di legge e le previsioni di cui al Regolamento contenuto nella delibera CONSOB n. 18592 del 26 giugno 2013 come modificata dalla delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016;

7) di stabilire che l'aumento di capitale, nei termini di cui sopra, dovrà essere sottoscritto entro il termine di giorni 75 (settantacinque) a partire dal giorno della pubblicazione on-line dell'offerta;

8) che la quota minima di aumento sottoscrivibile sarà di Euro 1.000;

9) di modificare, a fronte di quanto precede, l'articolo 5 dello Statuto sociale, approvandone il seguente nuovo testo:

"ART. 5) Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila), diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

L'assemblea dei soci del 6 aprile 2017 ha deliberato di aumentare, in forma inscindibile, il capitale sociale a pagamento fino a nominali euro 500.000 (cinquecentomila) e, in forma scindibile, per l'ulteriore quota di aumento a pagamento fino al massimo importo di euro 1.000.000 (unmilione), con sottoscrizioni da effettuarsi entro il termine di giorni 75 (settantacinque) a partire dal giorno della pubblicazione on-line dell'offerta, dando mandato all'organo amministrativo di curarne il collocamento e l'esecuzione sulla base della citata delibera assembleare.";

10) di modificare l'articolo 9.1 dello Statuto sociale, mediante l'introduzione della previsione che, ai fini del perfezionamento della offerta sul portale, una quota minima del 5% deve essere stata sottoscritta da investitori istituzionali, da fondazioni bancarie ovvero da incubatori certificati di start up innovative, approvandone il seguente nuovo testo:

ART. 9.1) Sussistendone le condizioni di legge, la società potrà procedere alla raccolta di capitale di rischio secondo la procedura di cui alla Delibera CONSOB n. 18592/2013 e successive modificazioni, portante "Regolamento sulla raccolta di capitale di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line ai sensi dell'articolo 50-quinquies e dell'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e successive modificazioni.

Ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, così come stabilito dall'articolo 24 comma 2 della delibera CONSOB 18592/2013, almeno il 5% (cinque per cento), del deliberato

aumento, dovrà essere sottoscritto da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative certificati previsti all'articolo 25, comma 5 del Decreto Legge n. 179/2012 (come convertito con L. n. 221/2012) o da investitori a supporto dell'innovazione aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a 500.000 euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8, comma 1 del Regolamento CONSOB n. 18592 del 26 giugno 2013 e sue modifiche e integrazioni e di almeno uno dei seguenti requisiti:

i) aver effettuato, nell'ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in start-up innovative o PMI innovative, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindici mila euro;

ii) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in una start-up innovativa o PMI innovativa, diversa dalla società offerente."

11) di modificare l'articolo 13.1 dello Statuto sociale, mediante adeguamento della previsione statutaria del diritto di recesso e del diritto di co-vendita in caso di trasferimento delle partecipazioni di controllo a terzi all'articolo 24 della delibera CONSOB n.19520 del 24 febbraio 2016 oltre all'inserimento della pubblicità dei patti parasociali, approvandone il seguente nuovo testo:

ART. 13.1) Nel caso in cui la società abbia effettuato una raccolta di capitale di rischio tramite un portale on-line in accordo con il Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 18592/2013 e successive modificazioni, qualora uno o più soci, successivamente all'offerta al pubblico svolta con la modalità dell'equity-crowdfunding, trasferiscano, direttamente o indirettamente, il controllo (la "quota di controllo") a terzi, è attribuito agli altri soci indicati all'articolo 24 comma 1 lettera a) della delibera Consob n. 19520 del 24 febbraio 2016, il diritto di recesso ovvero il diritto di co-vendita.



Tali diritti sono riconosciuti per il periodo in cui sussistono i requisiti previsti dall'art.25, commi 2 e 4, del D.L.n.179/ 2012 e comunque per almeno tre anni dalla conclusione dell'offerta.

In questo caso il socio, o i soci di controllo che intenda/intendano vendere le proprie quote dovranno darne comunicazione agli altri soci, secondo le modalità e le condizioni previste nei successivi commi.

Il promittente acquirente della "quota di controllo" deve essere informato, dal socio o dai soci venditore/i, in merito all'esistenza nello statuto sociale della presente clausola di co-vendita e di quella di recesso, affinché esso possa formulare, unitamente all'offerta di acquisto della partecipazione di controllo, una identica offerta di acquisto, scritta ed irrevocabile, anche ai soci che rappresentino le restanti quote di partecipazione.

Il/i venditore/i della "quota di controllo", al fine di consentire e agevolare il diritto di co-vendita agli altri soci, comunicheranno ad essi, con modalità idonee a certificarne l'avvenuto ricevimento, l'intenzione di cedere la propria partecipazione sociale, insieme ad una copia scritta dell'offerta di acquisto irrevocabile di tutte le altre quote, formulata dal soggetto acquirente della "quota di controllo".

Ogni socio, dovrà comunicare la propria volontà di esercitare il diritto di co-vendita o di recesso dalla società, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma. Decorso inutilmente tale termine, i soci saranno decaduti dal diritto di co-vendita o recesso dalla società limitatamente alla causa in oggetto, unitamente al diritto di esprimere il gradimento sul terzo acquirente. Resta salva la prerogativa degli stessi ad esercitare tale diritto in tutti i casi successivi di cessione di partecipazioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo.

La cessione delle quote derivanti dall'esercizio del diritto di co-vendita, dovrà avvenire entro e non oltre due mesi dalla data di cessazione del diritto all'esercizio, secondo le modalità

stabilite dal soggetto acquirente. Nell'ipotesi in cui i soggetti cedenti non diano luogo alle formalità necessarie al trasferimento della quota entro il suddetto termine, gli stessi si intendono decaduti dal diritto di co-vendita. Il soggetto acquirente sarà libero di dar corso all'acquisto di tutte le altre partecipazioni sociali e nessun diritto potrà essere a lui opposto dai soggetti decaduti dal diritto di co-vendita.

Nell'ipotesi in cui la cessione della "quota di controllo" avvenga attraverso diverse operazioni sistematiche verso un unico soggetto, o più soggetti riconducibili al medesimo acquirente, nel corso dei precedenti dodici mesi, il diritto alla co-vendita sorge in capo ai restanti soci, al prezzo più alto pagato nelle predette operazioni.

Qualora la cessione della "quota di controllo" non fosse conforme alle norme contenute nel presente articolo, la stessa è da considerarsi invalida e inefficace, salvo il caso in cui il/i venditore/i di essa non procedano all'acquisto contestuale di tutte le altre quote alle condizioni di vendita garantite dal terzo acquirente. La società non darà corso legale ad iscrizione nel Registro Imprese competente e l'organo amministrativo si opporrà all'iscrizione nel Libro Soci dei trasferimenti di partecipazioni sociali in contrasto con le norme sul diritto di co-vendita contenute nel presente articolo.

Ai sensi dell'articolo 24 della delibera CONSOB n. 19520 del 24 febbraio 2016 i patti parasociali, ove esistenti, dovranno essere comunicati alla società ed essere pubblicati sul sito internet della società.";

12) di modificare l'articolo 39 primo comma dello Statuto sociale, mediante sostituzione del riferimento al comma 2 (abrogato) dell'articolo 2477 c.c. con il riferimento al vigente comma 3, approvandone il seguente nuovo testo:

"ART. 39) Nei casi previsti dall'art. 2477 comma 3 C.C. la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria e tutti i Sindaci devono essere revisori iscritti nel Registro istituito secondo le

norme vigenti (D.Lgs.n. 39/2010)."

Invariato il resto dell'articolo.

13) di approvare il nuovo testo dello Statuto sociale che, modificato negli articoli 5, 9.1, 13.1 e 39, si allega al presente atto sotto la lettera "Y";

14) di dare ampio mandato all'organo amministrativo affinché dia esecuzione alla presente delibera ed in particolare affinché provveda, in caso di esito positivo della raccolta, a depositare l'attestazione di cui all'articolo 2481 bis, ultimo comma c.c., e provveda conseguentemente ad aggiornare l'indicazione del capitale sociale nominale, del relativo articolo dello statuto sociale;

15) di dare mandato al rappresentante della Società di apportare al presente verbale tutte quelle modificazioni che rientrino nei suoi poteri e che siano richieste in sede di eventuale giudizio di omologazione o da competenti Autorità."

Detta mozione,

proposta dal Presidente dell'Assemblea, viene quindi messa ai voti capo dopo capo e, dopo prova e controprova, viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità punto per punto e, infine, nel suo complesso; e null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara tolta la seduta alle ore

circa.

Il comparante dispensa me notaio dalla lettura della documentazione allegata al presente contratto, dichiarando di averla verificata e comunque di averne esauriente conoscenza.

E r i c h i e s t o n e,

io notaio ho ricevuto questo verbale che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e in parte da me, ho letto al comparente, il quale, a mia domanda, lo approva e lo sottoscrive con me notaio, alle ore

circa; consta il presente atto di tre fogli su dodici facciate e fino a questo punto della tredicesima pagina.